



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 14/11/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2012, n. 2177

Contenzioso n° 1358/N bis GS ex ATAF - Opposizione intimazione di pagamento n° 04320119018119750. Nomina del difensore e ratifica del mandato conferito dal Presidente della Giunta Regionale.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, prof. Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio "Servizi di Trasporto," confermata dal Dirigente del Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con provvedimento deliberativo n° 6194 del 29.11.1996 furono istituite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L.R. n° 37/1995, le gestioni stralcio per la definizione delle pendenze (attive e passive) residue dopo le cessazioni delle gestioni degli autoservizi interurbani in affidamento precario regionale all'AMET di Trani ed all'ATAF di Foggia, disposte con la citata legge regionale, nonché con le leggi regionali (di differimento dei termini) n° 18/1996 e n° 27/1996;
- con lo stesso provvedimento furono nominate le relative commissioni;
- con le delibere di G. R. n° 6492/1996 e n° 833/1997 fu disposto, in attuazione della normativa sopra richiamata, la cessazione delle gestioni degli autoservizi interurbani in affidamento precario regionale all'ATAF di Foggia e all'AMET di Trani, con contestuale rilascio delle concessioni dei medesimi autoservizi rispettivamente alla Ferrovie del Gargano s.r.l. ed alla SITA S.p.A.;
- con provvedimenti deliberativi n° 829 del 7.3.1997 e n° 9642 del 19.12.1997 la Giunta Regionale aveva impartito le prescritte direttive alle istituite commissioni per le gestioni stralcio;
- l'articolo 25, commi 3 e 4, della L.R. n° 17/1999 aveva disposto la cessazione, a far data dal 1° luglio 1999, delle gestioni stralcio di che trattasi;
- l'articolo 16 della L.R. n° 32/1999, nel disporre l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 25 della L.R. n° 17/1999, ha ripristinato la vigenza dell'articolo 3 della L.R. n° 37/1995 col conseguente effetto del reinsediamento della Commissione per le gestioni stralcio in tutte le sue attività funzionali ed operative nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale con la citata DGR n° 829/1997 come integrata con la DGR n° 3772/1998;
- la L.R. n° 25/07 art. 27, comma 1, ha disposto l'abrogazione dell'art. 3 comma 1 della L.R. n° 37/95 e ss. mm. ii. relativo alla gestione stralcio delle pendenze residue delle cessate gestioni AMET/GPA e ATAF/GPA, affidando la gestione del contenzioso a questo Servizio.

Tanto premesso si riferisce che con avviso di intimazione di pagamento notificata a questo Ente in data 7.12.2011 la società Equitalia SUD S.P.A. di Foggia ha intimato l'inizio della procedura espropriativa esattoriale nei confronti della Regione Puglia per euro 6.665.609,77 per crediti contributivi INPS, oltre

interessi e somme aggiuntive della ex ATAF/GPA.

Tale intimazione è fondata su di una iscrizione a ruolo per la quale pende procedimento n. R.G. 2736/2010 presso la Corte di Appello di Bari - Sez. Lavoro, per la cui difesa, giusta DGR n° 232 del 08/03/2004, è stato conferito mandato difensivo all'Avv. Rosanna Scarano tributarista del Foro di Foggia, la quale nel merito ha espresso parere in relazione alla opposizione all'intimazione di pagamento n° 04320119018119750 per le motivazioni che, di seguito, si riportano integralmente:

“L'intimazione di pagamento deve essere opposta sia per vizi comportanti la nullità della stessa e relativi ad irregolarità di notifica e redazione dell'atto, sia per richiedere la sospensione dell'esecuzione dello stesso avviso, considerata l'entità rilevante della somma in esso contenuta, considerata, altresì, l'illegittimità della pretesa sulla quale è fondata.

Si evidenzia, che nella opposizione si eccepiscono i vizi della iscrizione a ruolo effettuata dall'INPS e, precisamente:

a) Insussistenza della pretesa contributiva. Nullità del ruolo.

Le somme recate nella predetta iscrizione a ruolo rinvencono da un verbale elevato a seguito di richiesta di rimborso dell'ATAF per £. 37.157.436.540 circa il riconoscimento degli sgravi degli oneri sociali di cui all'art. 59 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno D.P.R. n. 218/78. Tale verbale è stato già oggetto di giudicato, prima con sentenza del 25.1.1995 del Pretore di Foggia e successivamente, a seguito di appello dell'INPS, con sentenza n. 1274/1996 del Tribunale di Foggia, in cui si ribadiva la debenza degli sgravi e si riconosceva come non dovuta la somma che oggi si chiede nella cartella opposta, “in quanto pagata dalla Regione Puglia per conto dell'ATAF”.

b) Nullità dell'iscrizione a ruolo in quanto la procedura esattoriale proposta nei confronti della Regione Puglia risulta fondata su di un titolo esecutivo formato nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti l'esecuzione veniva esercitata.

(CFR anche sent. 6155/03 dello stesso Tribunale; Cass. Sent. n. 12200/1999; id. 1122/99; ib. n. 9280/99)

Di qui l'inesistenza originaria dell'azione esecutiva, poiché nei confronti della Regione Puglia non si è mai formato un titolo esecutivo giuridicamente efficace essendovi difformità tra il soggetto indicato il titolo e soggetto passivo dell'esecuzione. In sostanza il ruolo è stato formato dall'INPS nei confronti dell'ATAF Gestione Precaria Autolinee Extraurbane e non nei confronti della Regione Puglia, cui, invece, è stata notificata la cartella esattoriale.

c) Nullità dell'iscrizione a ruolo per violazione delle norme di cui agli artt. 442 e ss. c.p.c..

La pretesa dell'INPS risulta del tutto sfornita di precisi riferimenti normativi e, peraltro, anche le modalità di calcolo delle somme richieste, specie quelle aggiuntive, sono del tutto omesse.

d) Illegittimità della pretesa per avvenuta decadenza dalla riscossione e per violazione degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 46/99. Infatti il ruolo reso esecutivo solo in data 23.10.2003, in realtà avrebbe dovuto essere formato e reso esecutivo molti anni addietro. L'art. 25, 1° c. - lett. b), del D.Lgs. n. 46/99 prescrive che i ruoli devono essere resi esecutivi, e, quindi, consegnati, “...per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento...”.

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato che l'accertamento recato nel verbale ispettivo è stato notificato nell'anno 1996, deve dichiararsi la decadenza dalla riscossione delle somme recate nella iscrizione a ruolo.

Deve, inoltre, ritenersi verificata la decadenza anche ai sensi dell'art. 24, 2° comma, del citato decreto, - per non essere l'iscrizione a ruolo avvenuta nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento, che sarebbe dovuto avvenire, come indicato nel predetto verbale, “..entro il termine essenziale e perentorio di 30 giorni dalla data di notifica del presente verbale”, (pag. 3 verbale), nonché ai sensi dell'art. 32 del citato decreto.

e) Nel merito deve eccepirsi la prescrizione estintiva ex art. 3, 9° comma, della L. n. 335/95 con riferimento a tutte le somme richieste, poiché mai nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto

in essere dall'INPS.

Si ribadisce che nel corso del giudizio di primo grado avverso l'iscrizione a ruolo l'Inps non ha mai dato ottemperanza all'ordinanza del 5.2.2007 con cui il Giudice designato, dott. Buonvino, ordinava "...ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dell'attestazione di avvenuta consegna della missiva dell'INPS del 15.3.2001 indirizzata alla Ditta ATAF Autolinee". Tale documentazione non è mai stata prodotta dall'Inps, per cui non è stata fornita la prova dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione.

Tanto ha stabilito lo stesso Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, che nel procedimento pendente tra questa Regione e l'Inps di Foggia, relativamente ad altra cartella esattoriale relativa alla ex ATAF Gestione Stralcio, (sent. n. 2998/2006), ha accolto l'opposizione di questa Regione ritenendo non fornita da parte dell'Inps la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata attestante la interruzione dei termini di prescrizione (Tribunale di Foggia, Sez. lavoro, sent. 2998/2006).

Il Dirigente di Servizio, per le ragioni sopra esposte, ravvisata la necessità di proporre opposizione al predetto atto e al fine di sospenderne l'imminente esecuzione, con nota prot.. AAO148/4965 del 14/12/2011, ha richiesto in via di urgenza al Sig. Presidente della Giunta regionale mandato difensivo urgente, con riserva di successiva ratifica giuntale.

Il Sig. Presidente della Giunta regionale ha conferito in data 15 dicembre 2011 mandato difensivo delegando la difesa all'Avv.to Rosanna Scarano, tributarista del Foro di Foggia.

Atteso che, a seguito di disposizioni di contenimento della spesa per l'anno 2011 emanate dalla G.R. con DGR n°818/2011, in ragione dell'intervenuto Patto di Stabilità interno, questo Servizio non ha potuto procedere agli adempimenti connessi non avendo l'avvocato officiato quantificato l'importo dell'onorario dovutole per la fase di opposizione ai fini dell'impegno di spesa.

Rilevato che con nota in data 11/9/2012 l'avvocato Scarano ha quantificato il suddetto importo in euro 21.287,00 al lordo per diritti, onorari oltre al rimborso forfettario del 12,50%, l'IVA e la CASSA come per legge.

Dato atto che nel caso di specie trattasi di pendenza residua dopo la cessazione della gestione dell'azienda ATAF/GPA e come tale rientrante nell'ambito della gestione stralcio assunta direttamente da questa Giunta in base all'art. 3 c.1 della L.R. n° 37/1995.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 21.287,00 comprensiva di tutti gli onorari professionali e spese richieste dal professionista incaricato per l'attività da espletarsi nel presente giudizio a carico del Bilancio regionale, da finanziare con le disponibilità del capitolo 0553023/2012 - U.P.B. 03.04.02 al cui impegno e relativa liquidazione, si provvederà con successiva determina dirigenziale da adottare entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che l'iniziativa del presente procedimento amministrativo rientra nella competenza di questa Giunta quale gestione stralcio in base all'articolo 3 della L.R. n° 37/1995 ed ai sensi della L.R. n° 7/1997, art.4, comma 4/lett. K), nonché in base alla D.G.R. n° 3261/1998 ed alla D.G.R. n° 3772/1998.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per ogni quanto riportato in premessa:

- di ratificare quanto disposto dal Sig. Presidente della G.R. con mandato difensivo conferito in data 15 dicembre 2011;
- di costituirsi nel giudizio di opposizione all'intimazione di pagamento n° 04320119018119750 notificato in data 7.12.2011 da Equitalia SUD S.p.A. di Foggia;
- di nominare, a ratifica del mandato difensivo conferito in via di urgenza dal Sig. Presidente della Giunta Regionale in data 15 dicembre 2011, l'avvocato Rosanna Scarano, tributarista del Foro di Foggia rappresentante e difensore dell'Ente Regione Puglia, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge;
- di dare atto che il costo complessivo e presuntivo della prestazione professionale legata all'incarico conferito all'avvocato Scarano ammonta ad euro 21.287,00, somma che trova imputazione sul capitolo 0553023 U.P.B. 03.04.02 del bilancio dell'esercizio finanziario 2012;
- di dare atto che con successivo atto dirigenziale si provvederà ad impegnare e liquidare la somma di cui sopra, entro il corrente esercizio finanziario;
- di notificare copia del presente provvedimento all'Avvocato Rosanna Scarano con studio in Via Gorizia n° 43 - Foggia a cura del Servizio proponente;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola
